



ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

(tratto da “Disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine e visti per l'estero” allegato alla nota Circolare MISE n. 62321 del 18/03/2019)

Il certificato d'origine è un documento che prova, **esclusivamente**, l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non deve essere considerato un documento accompagnatorio della merce. E' utilizzato anche come documento giustificativo nel rilascio di ulteriori certificati d'origine da parte di altre Camere di Commercio.

In conformità a quanto previsto dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente.

Esso è rilasciato dalla Camera di Commercio competente per sede legale, sede operativa o unità locale dell'impresa, sia che si tratti di un'impresa individuale, di una società con personalità giuridica, di uno spedizioniere doganale o di un rappresentante fiscale incaricato dall'esportatore.

In nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Il richiedente può altresì ottenere il rilascio del certificato di origine:

- a) dalla Camera di commercio dove si trova con la merce da spedire all'estero e con i relativi documenti giustificativi dell'origine. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.
- b) dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Per richiedente si intende:

- lo speditore designato nel certificato di origine;
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine;
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

Il richiedente è, dunque, il soggetto che sottoscrive la domanda del certificato (sia esso il legale rappresentante o procuratore dell'impresa o lo spedizioniere o rappresentante fiscale formalmente delegato). Il richiedente firmatario dell'istanza compare nella casella 1) del certificato di origine, come speditore o come soggetto agente per conto dello speditore.

Per particolari esigenze commerciali e di esportazione, **il certificato d'origine può essere rilasciato anche a persone fisiche** che devono esportare dei beni - a qualsiasi titolo - verso Paesi richiedenti la certificazione di origine **(per questi soggetti la richiesta può essere presentata in modalità cartacea allo sportello camerale).**

In tal caso, la competenza del rilascio è attribuita alla Camera di Commercio competente per residenza/sede della persona fisica e, nel caso di soggetti non residenti in Italia, alla Camera di Commercio dove il soggetto si trova con le merci acquistate in Italia.

REDAZIONE DEI FORMULARI

I formulari sono compilati dal richiedente (o da persona da questi delegata) e la domanda (elettronica o cartacea, quando applicabile) è firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore, avente poteri di rappresentanza dell'impresa richiedente.

Il certificato di origine e la domanda non devono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate, che devono comunque rimanere visibili, e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall'organismo che rilascia il certificato di origine. **In nessun caso l'impresa può apportare modifiche al certificato di origine senza che la Camera di Commercio le abbia approvate e convalidate.**

Il richiedente è tenuto a compilare il formulario secondo le seguenti modalità:

Originale

Il formulario del certificato di origine deve essere compilato dalla casella 1 alla 7:

Casella 1 - "Speditore": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

Nota esplicativa: per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita verso il destinatario finale, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero. Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato di origine con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Si ricorda, infatti, che il conferimento di incarico a richiedere il certificato di origine deve essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita verso il Paese destinatario delle merci.

Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto può essere depositata un'unica delega a inizio anno o secondo necessità.

Lo speditore (figurante in casella 1) è responsabile della sottoscrizione della domanda del certificato di origine e delle dichiarazioni in essa contenute e dovrà apporre la propria firma nella casella 8) del modulo di domanda e nello spazio sottostante alle dichiarazioni di origine.

Casella 2 - "Destinatario": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero. **Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse)**¹. E' possibile scrivere solo le parole "All'ordine" seguite, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto. Se la merce è destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure, quando la merce è destinata direttamente in un Paese diverso da quello dell'acquirente e l'indirizzo di destinazione figura chiaramente espresso nella fattura, è consentito menzionare anche il solo destinatario finale delle merci.

Il certificato di origine è, in linea generale, un documento non necessario nella transazione tra due soggetti italiani; quindi in casella 2) non deve figurare l'indirizzo di un destinatario nazionale. Tuttavia, se la destinazione finale delle merci non è nota e viene presentata una fattura di vendita tra

¹ La procedura telematica CERT'O prevede che lo Stato estero di destinazione delle merci debba essere inserito esclusivamente mediante menu a tendina "Paese". Nella compilazione della casella 2 occorre, quindi, fermarsi alla città straniera e selezionare lo Stato estero dall'elenco sottostante.



due soggetti nazionali (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, può essere emesso un certificato di origine con la menzione “all’ordine” **a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.**

Casella 3 - “Paese di origine”

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce:

a) merci di origine dell’UE: usare la dicitura “Unione europea” seguita, se necessario, dal nome dello Stato membro;

Nota esplicativa: “Unione europea” è l’unica menzione da utilizzare per i prodotti originari dell’UE (anche nei formulari in corso di smaltimento che ancora recano a stampa la menzione “Comunità europea”); **per l’indicazione degli Stati membri il Paese deve essere indicato con il nome ufficiale.**

b) merci di origine non UE o multipla: Indicare il/i nome/i del/i Paese/i terzo/i.

Nota esplicativa: se le esigenze commerciali lo richiedono, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione), **avendo cura di precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra UE.**

Casella 4 - “Informazioni riguardanti il trasporto”

La compilazione di questo spazio è facoltativa.

Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro ecc.). Si raccomanda la menzione “trasporti misti” quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura “da stabilirsi”.

Solo se presenti anche in fattura di vendita possono essere riportati sul certificato di origine dettagli più specifici relativi al trasporto (container, porto di destino ecc.). Sono escluse menzioni negative relative a porti non attraversati. **L’inserimento di tali indicazioni e la corretta rispondenza con le modalità di trasporto effettivamente seguite restano sotto la sola responsabilità del richiedente il certificato di origine e nessuna responsabilità può essere attribuita alla Camera di commercio in caso di difformità rispetto a quanto menzionato in questo spazio.**

Casella 5 - “Osservazioni”

Questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione (ad es. buono d’ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.).

Non è ammesso l’uso di questo spazio per l’indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

Sono ammessi in questa casella i riferimenti a documenti commerciali relativi alla spedizione che possono essere, comunque, richiesti in visione dalla Camera di commercio.

Casella 6 - “Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci”

Descrizione completa delle merci, elencate per **numero d’ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta,** al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari”, ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate.

OGNI ARTICOLO RIPORTATO NELLA CASELLA “6” DEL CERTIFICATO DI ORIGINE DEVE ESSERE PRECEDUTO DA UN NUMERO D’ORDINE.

NON E’ CONSENTITO LASCIARE SPAZI E/O RIGHI IN BIANCO.

IMMEDIATAMENTE SOTTO L’ULTIMA ISCRIZIONE DEVE ESSERE TRACCIATA UNA RIGA ORIZZONTALE. TUTTI GLI SPAZI NON UTILIZZATI DEVONO ESSERE BARRATI ONDE RENDERE IMPOSSIBILE QUALSIASI ULTERIORE AGGIUNTA.

Nota esplicativa: Se la casella 6 non è sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni:

1. completare l’enumerazione dei prodotti utilizzando più moduli di certificato di origine; **ogni modulo successivo deve essere compilato in modo identico al primo formulario in tutte le caselle ad eccezione della 6), che conterrà invece la prosecuzione della lista delle merci. Sui formulari successivi al primo sarà fatto riferimento sempre al numero del primo formulario utilizzato preceduto dalla seguente citazione: “segue certificato di origine numero _____”.** Il certificato di origine che ne deriva è un unico atto per il quale è richiesto un solo diritto di segreteria;
2. designare le merci con una denominazione generica, **seguita dall’indicazione “secondo fattura allegata”, che permetta in ogni caso un’identificazione chiara della natura delle merci, e presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al certificato di origine un’ulteriore copia della fattura che diverrà parte integrante del certificato.**
In questo caso la fattura deve contenere – oltre ai suoi elementi essenziali – solamente le informazioni previste dal formulario del certificato di origine e nessun’altra indicazione aggiuntiva. La Camera di commercio dovrà in ogni caso conservare agli atti una copia della fattura utilizzata a tale scopo.
In alternativa, quando la fattura dovesse contenere informazioni incompatibili con il contenuto del certificato di origine, può essere fatto riferimento ad una “packing list” o “lista valorizzata” (documento che presenta le caratteristiche proprie di una normale fattura di vendita, in termini di descrizione del prodotto e di informazioni in esso contenuti ma che non assume rilevanza fiscale) che in quel caso diventa parte integrante del certificato di origine.
Se lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non è utilizzato, è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l’inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

Casella 7 - “Quantità”

Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, capacità, pezzi ecc.); nel caso sia scelta l’unità di peso è necessario precisare se si tratta di pesi netti o lordi.

Per consentire i controlli da parte delle Camere di Commercio, è necessario che le quantità della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato di origine, siano indicate e individuabili anche nella fattura di vendita.



Casella 8 - “Spazio riservato alla Camera di commercio”

La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di Commercio, in essa viene apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato.

Le copie

I moduli su carta gialla costituiscono copia del certificato di origine, hanno le stesse caselle dell'originale e vengono timbrate e firmate dal funzionario camerale autorizzato; esse hanno, pertanto, lo stesso valore del certificato originale.

Possono essere richieste – secondo le esigenze commerciali – una o più copie di ogni certificato di origine, se necessario anche in un momento successivo al rilascio del certificato.

La data di emissione della copia fa sempre riferimento al momento effettivo di emissione, indipendentemente dalla data di rilascio del certificato originale.

La Domanda

Il richiedente è tenuto a compilare il modulo di domanda secondo le seguenti modalità.

FRONTE DELLA DOMANDA

a) Caselle 1-9:

- Le **caselle da 1 a 7** – identiche a quelle dell'originale.

- Nella **casella 8** è riprodotta la formula di richiesta del certificato di origine, che comprende la dichiarazione sull'esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di commercio. In questa casella è necessario apporre nome e cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato. Nel format di domanda telematica è apposta la firma digitale.

- Nella **casella 9** – da utilizzarsi unicamente se il soggetto che presenta la domanda non coincide con lo spediteur – è indicato il nome, cognome o ragione sociale del soggetto incaricato della presentazione della domanda (intermediario incaricato). Il richiedente, in questo caso, deve essere in possesso di una specifica delega.

RETRO DELLA DOMANDA

b) Paragrafi 1-3:

In tali paragrafi è stampata la dichiarazione di origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta (digitalmente per la domanda on-line) dal legale rappresentante o da altro soggetto che detiene poteri di firma nell'ambito dell'impresa.

Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

In caso di controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. sopra richiamato, alle imprese interessate è concesso un periodo di 30 giorni per produrre prova della correttezza di quanto dichiarato.

Il retro deve essere compilato con la massima cura, secondo i casi:

Paragrafo 1: se la merce è interamente di origine dell'UE, occorre indicare il luogo di fabbricazione, onde consentire eventuali accertamenti da parte dei funzionari camerale.

Ai fini dell'attribuzione dell'origine per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60 (comma 1) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall'art. 31 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015.

Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente deve provvedere – a **propria tutela** - a farsi rilasciare dal venditore – commerciante – una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che deve conservare per eventuali accertamenti.

La Camera di Commercio deve comunque avere conferma dell'effettivo Paese ove è avvenuta la produzione o l'ultima trasformazione sostanziale della merce attraverso qualsiasi prova ritenuta idonea allo scopo: certificato di origine rilasciato dallo Stato membro di cui le merci sono state dichiarate originarie, dichiarazione del produttore della merce, certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate dal Paese di riferimento, etichettature "made in" riconducibili ai beni esportati.

Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine dell'UE, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine dell'Unione europea, deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale.

Per la definizione di lavorazione sostanziale si fa riferimento all'art. 60 (comma 2) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e a quanto analogamente richiamato nelle linee guida europee.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine dell'UE, ma di un Paese terzo, occorre allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci sono:

- a) **i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;**
- b) **le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine;**
- c) **le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o dell'Unione europea per l'accesso ad un regime doganale in territorio dell'Unione europea (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l'origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.**
- d) **l'esibizione di etichettature "Made in" accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione.**

I documenti giustificativi – di norma – devono essere presentati contestualmente alla domanda (in particolare quando si tratti di certificati di origine emessi da altri Paesi, essi vanno prodotti in originale). Tuttavia, al fine di favorire la semplificazione amministrativa, la Camera di commercio può consentire all'atto della domanda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesta i motivi della mancata presentazione del documento e si obbliga a produrlo – anche in un secondo momento – a richiesta della Camera di commercio.

La Camera di commercio si riserva sempre la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese in tali circostanze.

Annotazioni non previste sul certificato di origine

Di regola sul certificato di origine non devono essere riportate indicazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalla Camera di commercio emittente, che a sua discrezione, può accettarle o rifiutarle.